



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile

R.G.:

il giudice delegato
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.17
Letto il piano del consumatore depositato dal ricorrente

Letta la relazione dell'OCC;

visto l'art. 12bis L. 3012;

Ritenuta la fattibilità del piano ed escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
considerata l'assenza formale di opposizioni all'omologa

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato da

DISPONE

che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;



Accoglimento n. cronol.

del 20/11/2017
RG n.

- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

Pavia, il 15.11.17

il Giudice

Andrea Balba

